



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 913/13

UDIENZA DEL

21/01/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

2075

PRONUNCIATA IL:

21. 1. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9 LUG. 2015

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 913/13
depositato il 07/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010301044 INPS ALTRÒ 2807
IVA/IRAP
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA



Il Segretario
IL SEGRETARIO
(REG. Claudio RICCHIUTI)

Fatti e svolgimento del processo

Con l'avviso di accertamento n. TVP010301044/2012 per l'anno di imposta 2007 l'Agenzia delle Entrate di Taranto, dopo l'esame del PVC formato dalla G. di F. in data 22-3-2012 e tenuto conto della documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede della ditta [REDACTED] di Manduria in altra verifica della G. di F. presso la ditta citata, ridetermina il reddito di impresa ai fini IRPEF ed IRAP.

L'Agenzia considera valida per ogni finalità fiscale la menzionata documentazione extracontabile rinvenuta presso la ditta [REDACTED] ed interpretando ad litteram la divisione degli importi annotati in "forniture fatturate" e "forniture non fatturate", riprende a tassazione per le imposte dirette gli importi totali della elencazione "forniture non fatturate".

A ragione del rinvenimento presso la ditta [REDACTED] della documentazione extracontabile, l'Agenzia considera inattendibile la contabilità del contribuente odierno ricorrente e, in applicazione del comma 2)-art.39-D.Lgs.600/73, ridetermina l'intero reddito sulla base dei dati e notizie comunque raccolti e fondando i suoi calcoli su una redditività dell'impresa pari al 22,76%, percentuale che considera congrua nell'ambito del territorio di competenza e contro una redditività risultante dichiarata del 14,30%.

L'Agenzia agisce anche ai fini IVA ed ai fini di tale imposta calcola la stessa applicando l'aliquota media dell'11% sull'imponibile complessivamente rideterminato in 213.877,00 e richiede la differenza tra le risultanze del dichiarato e quanto derivante dall'accertamento.

Il ricorrente contesta l'intero operato dell'Agenzia ed espone quanto segue.

---carezza di motivazione per aver operato generici ed indeterminati rinvii a documenti sconosciuti senza però aver ricostruito gli accadimenti realmente avvenuti e logicamente attribuibili direttamente al ricorrente;

---inesistenza di prove concrete per la metodologia utilizzata per il fatto che la prova può provenire solo da attività e documenti che promanano direttamente dal soggetto analizzato, mentre nel caso di specie l'Agenzia ha tenuto conto della documentazione della ditta [REDACTED] che è soggetto estraneo;


---modus operandi illegittimo perché è stato fondato l'intero accertamento sui "fogli extracontabili" rinvenuti presso la ditta [REDACTED] senza eseguire alcun controllo sulla contabilità e documenti contabili dell'impresa;

---Erronea ed opinabile ricostruzione dell'Agenzia anche per aver ricostruito gli imponibili applicando una fantomatica percentuale di redditività;

---non valida sottoscrizione dell'accertamento perché eseguita da soggetto non legittimato.

Il ricorrente espone ampiamente le sue ragioni nei punti sopra sintetizzati e conclude chiedendo doversi dichiarare nullo l'accertamento con vittoria di spese del giudizio da pagare in favore del costituito difensore perché anticipatorio delle stesse.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio ed in sue deduzioni scritte precisa la piena legittimità dell'atto accertativo per l'inattendibilità della contabilità del



Per 913/13 f. 2...

contribuente e per questo il reddito è stato determinato in via induttiva ed in base a dati e notizie comunque raccolti avvalendosi di presunzioni semplici. Ritiene l'Agenzia che il contribuente neppure in sede contenziosa abbia dato prova del suo assunto e conclude chiedendo la conferma dei propri atti, il rigetto del ricorso e la refusione in proprio favore delle spese del giudizio.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite. Essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni esposte dal ricorrente perché l'intero operato dell'Agenzia delle Entrate non può essere legittimato.

L'Agenzia infatti a posto a fondamento del suo accertamento il fatto che la G. di F. durante una verifica eseguita presso l'impresa [redacted] di Manduria ha rinvenuto documentazione extracontabile nella quale erano state formate per il cliente [redacted] (dell'impresa [redacted]) due elenchi: uno intitolato "forniture fatturate" ed uno intitolato "forniture non fatturate". Sul presupposto che l'elenco intitolato "forniture non fatturate" fosse costituito da forniture "a nero", l'Agenzia ha fatto derivare tre essenziali circostanze a sé favorevoli:

--gli importi complessivi riguardanti tali forniture "a nero" costituivano imponibili non dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell'IVA ed andavano ripresi a tassazione;

--la esistenza di tale elenco intitolato "forniture non fatturate" presso l'impresa [redacted] significava che la contabilità della ditta individuale [redacted] non era attendibile;

--l'inattendibilità della contabilità della ditta individuale [redacted] legittimava l'Agenzia stessa ad agire in via induttiva ai sensi del 2° comma-art.39-DPR 600/73 ed a ricostruire ulteriormente gli imponibili su elementi e circostanze comunque raccolti.

Per l'esistenza di tali circostanze però l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna giustificazione ed alcuna prova.

Ritiene la Commissione che l'Agenzia abbia operato in modo illegittimo ed abbia trascurato fatti sostanziali. Il rinvenimento durante una verifica fiscale presso la ditta [redacted] di un brogliaccio con un elenco di elementi "non fatturati" doveva essere oggetto di approfondita analisi da parte dell'Agenzia prima di decidere di emettere l'accertamento sulla ditta individuale [redacted].

Qualora l'Agenzia dopo tale analisi (che naturalmente doveva incrociarsi con la contabilità tenuta dalla ditta [redacted]) avesse appurato che in realtà si trattava di forniture effettivamente eseguite per le quali non era stata emessa la relativa fattura dal fornitore [redacted], da quel momento, e continuando l'esame della contabilità della ditta [redacted], l'Agenzia poteva appurare l'attendibilità delle scritture contabili della ditta [redacted] e della concreta esistenza della mancata registrazione degli acquisti e della evasione.

Come già riferito l'Agenzia ha ritenuto invece di considerare "elementi comunque raccolti" gli importi delle forniture asseritamente eseguite dall'impresa [redacted] ai sensi del comma 2)-DPR 600/73, ma non poteva effettuare tali considerazioni perché non aveva mai esaminato la contabilità della ditta individuale [redacted] e dunque non poteva dichiarare la stessa inattendibile.

Re. 913/13 f. 3 =

L'operato dell'Agenzia è per questo illegittimo e non può ottenere conferma.

Vanno in oltre sottolineati i seguenti punti in relazione all'utilizzo della redditività da parte dell'Agenzia per formare importi imponibili.

Deve prioritariamente sottolineare la Commissione che nel suo atto l'Agenzia non ha indicato il fatto di voler considerare il concetto di "redditività" al pari del concetto di "ricarico". Tale accostamento non può essere considerato automatico per trattarsi di due termini che esprimono concettualità differenti, che sottintendono a calcoli diversi e portano a risultati diversi.

Va altresì annotato che l'Agenzia ha definito una nuova percentuale di redditività non sulla base dell'esame specifico della contabilità e degli elementi relativi all'impresa ████████ ma tale rilievo è derivato, per detto della stessa Agenzia dalla verifica delle tipologie di attività simile a quelle del ricorrente nell'ambito territoriale provinciale di competenza. Tale operato non è condivisibile anzitutto perché per esso non è stata data alcuna dimostrazione o riferimento specifico e poi anche perché quanto realizzato dall'Agenzia può valere solo come situazione empirica, ma per i calcoli che abbiano un requisito di sufficiente certezza è indispensabile riferirsi agli specifici elementi dell'attività esaminata.

Va ancora rilevata la gravità dell'operato dell'Agenzia anche sull'IVA per la quale imposta è stato ricostruito un imponibile complessivo privo di giustificazioni concrete ed è stata altresì applicata una aliquota ricalcolata erratamente nell'11% invece che del 10,65%.

In sostanza la pretesa dell'Agenzia è destituita di ogni fondamento e tutto quanto riportato, che si deve intendere assorbente per tutto quanto riportato agli atti di causa, convince la Commissione della legittimità delle richieste del ricorrente, richieste che devono essere integralmente confermate.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La QUARTA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro milleseicento oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e da pagare in favore del costituito difensore dichiaratosene anticipatario.

Così deciso il giorno 21/1/2014

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Vito Danizza)